



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

**Proposta nr. 72 del 21/05/2019**  
**Determinazione nr. 300 del 24/05/2019**  
**Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE – QUADRIENNIO 2019-2022 - CIG: 7798333BF6 - Subappalto ditta SSG Srl**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**PREMESSO** che :

- determina del responsabile del Settore Tecnico n. 67 del 18.02.2019, con la quale approvavano gli elaborati di gara all'uopo predisposti dal Responsabile del Settore Tecnico arch. BIANCO Luca in data 29 gennaio 2019 per l' affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE – QUADRIENNIO 2019-2022 che prevedono una spesa complessiva di € 180.000,00 per tutto il periodo contrattuale di cui € 144.283,60 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 35.716,40 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale;

- con determinazione n. 228 del 17.04.2019 i LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE – QUADRIENNIO 2019-2022 - CIG: 7798333BF6, sono stati aggiudicati alla ditta FEA SEGNALETICA srl, via Pontebbana n. 52 - 33080 FIUME VENETO (PN) – cod. fisc. 01425610936, che ha offerto l'importo di € 91.983,60 più oneri per la sicurezza e iva 22%;

- è stata sottoscritta la RDO n. 2228708 sul portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA)

- i lavori sono stati consegnati in data 18.04.2018, come risulta dal relativo verbale

**VISTO** che con nota di data 20.05.2019, pervenuta al protocollo in data 20.05.2019 al n. 13797, la ditta appaltatrice FEA SEGNALETICA srl, via Pontebbana n. 52 - 33080 FIUME VENETO (PN) (c.f. e part. IVA 01425610936), ha richiesto l'autorizzazione a subappaltare la realizzazione di segnaletica orizzontale (cat, OS10), nell'ambito dei lavori in oggetto alla ditta SSG Srl con sede in Via Aquileia, 8 - 34070 VILLESSE (GO) (C.F. 02834150308) per un importo presunto di €. 27.500,00 (di cui € 630,00 per oneri sicurezza), oltre all'IVA di legge, allegando la documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016

**VISTO** che:

- l'autorizzazione al subappalto di parte delle opere, con esclusione dell'intera opera appaltata e comunque della totalità dei lavori della categoria prevalente, è disciplinata dall' art. 105 del D.Lgs 50/2016, che stabilisce i requisiti soggettivi che la ditta subappaltatrice deve possedere e le condizioni ed adempimenti per la stipula del contratto di subappalto.

- non configurandosi l'ipotesi del subappalto dell'intera opera tanto meno della totalità della categoria prevalente, l'autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata solo ed esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione di detti lavori.

- la ditta appaltatrice dei lavori principali in sede di offerta mediante idonea dichiarazione ha indicato, ai sensi del disposto dell'art. 105 comma 4, lett. b), la volontà di subappaltare le suddette opere.

- dalla documentazione presentata risulta che la ditta SSG Srl con sede in Via Aquileia, 8 - 34070 VILLESSE (GO) (C.F. 02834150308) è in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Gorizia al n. 02834150308
- possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 14 della l.r. 31.05.2002 n. 14
- possesso dei requisiti generali, giusta dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445

- ai sensi dell'art. 1, 2° comma, lett. e) del DPR 03.06.1998 n. 252 trattandosi di lavori di importo inferiore a € 154.937,07 non necessita alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva di cui alla legge 31.05.65, n° 575;

**RITENUTO** pertanto di potersi concedere l'autorizzazione al subappalto secondo la richiesta avanzata dalla ditta appaltatrice nel rispetto e sotto l'osservanza delle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

**VISTA** la l.r. 31.05.2002 n. 14, in particolare gli art. 14 e 33.

**VISTO** l'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

**VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

**RITENUTO** di procedere in merito.

**VISTO** lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

**VISTO** il Regolamento comunale di Contabilità.

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

## **DETERMINA**

**1) DI AUTORIZZARE**, per i motivi espressi nelle premesse, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 18.04.2016, n° 50, la ditta FEA SEGNALETICA srl, via Pontebbana n. 52 - 33080 FIUME VENETO (PN) – cod. fisc. 01425610936, appaltatrice dei LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE – QUADRIENNIO 2019-2022 - CIG: 7798333BF6, a concedere in subappalto i lavori di realizzazione di segnaletica orizzontale (cat, OS10), nell'ambito dei lavori in oggetto alla ditta SSG Srl con sede in Via Aquileia, 8 - 34070 VILLESSE (GO) (C.F. 02834150308) per un importo presunto di €. 27.500,00 (di cui € 630,00 per oneri sicurezza), oltre all'IVA di legge

**2) DI SUBORDINARE** l'autorizzazione al subappalto concessa con il presente atto al rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare a condizione che:

- l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni.
- al momento del deposito del contratto di subappalto l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni
- la ditta appaltatrice entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta subappaltatrice trasmetta all'Amministrazione Comunale copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti stessi con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- l'affidatario pratici per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%
- l'esecuzione dei lavori affidati in subappalto non formi oggetto di ulteriore subappalto.
- nel cartello di cantiere sia indicato anche il nominativo della ditta subappaltatrice.
- l'affidatario trasmetta prima dell'inizio dei lavori copia del piano di sicurezza
- l'appaltatore e la ditta subappaltatrice osservino integralmente gli obblighi sui trattamenti economici, normativi e previdenziali stabiliti dall'art. 105, comma 9), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, oltre che alla trasmissione prima dell'inizio dei lavori della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici e periodicamente copia dei versamenti contributivi.
- a carico dell'impresa appaltatrice gravi l'obbligo del rispetto e del coordinamento dei piani di sicurezza da parte della ditta subappaltatrice.

**3) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

**4) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

**5) DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11 dicembre 2011, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 8 aprile 2013, n° 5.

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 21/05/2019

**Il Responsabile del Settore  
- Luca Bianco**